

*Disegno*

**Decreto federale  
concernente l'approvazione e la trasposizione di uno svi-  
luppo dell'acquis di Schengen nell'ambito del diritto in ma-  
teria di documenti d'identità e di stranieri  
(Introduzione di documenti d'identità biometrici)**

del...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> Lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente l'adozione del Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri<sup>3</sup> è approvato.

<sup>2</sup> In rapporto a tale scambio di note, il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento da parte della Svizzera dei suoi requisiti costituzionali, secondo l'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo d'associazione a Schengen<sup>4</sup>.

**Art. 2**

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

**1. Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri**

*Art. 59 cpv. 4 e 5*

<sup>4</sup> Il compito di produrre i documenti di viaggio e di registrare i dati biometrici può essere delegato, in parte o completamente, a terzi. L'articolo 6a della legge sui documenti d'identità si applica per analogia.

RS .....

<sup>1</sup> RS **101**

<sup>2</sup> FF **2006** ...

<sup>3</sup> GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1.

<sup>4</sup> Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (Accordo d'associazione a Schengen), (FF **2004** 5273; FF **2004** 6343).

<sup>5</sup> I documenti di viaggio validi per più di dodici mesi contengono i dati biometrici di cui all'articolo 111 capoverso 2 lettera a. L'articolo 2a della legge sui documenti d'identità<sup>5</sup> si applica per analogia.

*Art. 111 cpv. 1, 2 lett. a, cpv. 4 e 5*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale gestisce un sistema d'informazione per il rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di visti di ritorno a stranieri (ISR).

<sup>2</sup> L'ISR contiene i dati seguenti:

- a. generalità del richiedente quali cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo, statura, fotografia, dati biometrici (immagine digitalizzata del viso, impronte digitali), cognome e nome dei genitori, cognome dei genitori prima del matrimonio, firma, numero dell'incarto e numero personale;

<sup>4</sup> I dati registrati secondo il capoverso 2 sono trattati dai collaboratori dell'Ufficio federale incaricati del rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di visti di ritorno.

<sup>5</sup> L'Ufficio federale può rendere accessibili alle seguenti autorità o servizi, mediante procedura di richiamo, i dati rilevati secondo il capoverso 2, sempreché tali autorità o servizi ne abbisognino per l'adempimento dei loro compiti:

## **2. Legge federale del 22 giugno 2002<sup>6</sup> sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri**

[...] <sup>7</sup>

### **Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo sui trattati internazionali comprendenti importanti disposizioni che contengono norme di diritto o la cui attuazione richiede l'emanazione di leggi federali conformemente agli articoli 141 capoverso 1 lettera d numero 3 e 141a capoverso 2 della Costituzione federale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali elencate agli articoli 2-4.

<sup>5</sup> RS 143.1

<sup>6</sup> RS 143.1

<sup>7</sup> Cfr. la procedura di consultazione del 15 luglio 2005: introduzione del passaporto biometrico. Avamprogetto di revisione della legge e dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri, FF 2005 3924.